



NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttore responsabile Sandro Cerato

Edizione di lunedì 23 Gennaio 2023

CASI OPERATIVI

Istituti bancari e credito Industria 4.0
di Euroconference Centro Studi Tributari

AGEVOLAZIONI

Il punto sui bonus edili nel 2023
di Carla De Luca

CRISI D'IMPRESA

Albo dei gestori della crisi di impresa: primo popolamento
di Francesca Dal Porto

RISCOSSIONE

Al via le domande per la rottamazione quater
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

AGEVOLAZIONI

In Legge di Bilancio 2023 la proroga del credito quotazione Pmi
di Debora Reverberi

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Come costruire una rete contatti per un commercialista su LinkedIn
di Luca Bozzato

CASI OPERATIVI

Istituti bancari e credito Industria 4.0

di Euroconference Centro Studi Tributari



Master di specializzazione

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

[Scopri di più >](#)

Domanda

Un istituto bancario (società cooperativa a r.l. – BCC) ha acquistato e installato nell'anno 2021 presso le sue filiali alcuni sportelli con servizio personale in videocollegamento. Trattasi di sportelli consistenti in una cabina interattiva, nella quale il cliente entra e si collega in automatico in videocollegamento con un operatore stabilito presso la sede della banca per fruire in tempo reale di una serie di operazioni bancarie.

Per tali sportelli è stata redatta apposita perizia da un tecnico abilitato che certifica che il bene ricade nella categoria *“Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»”* di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016, presenta tutte le caratteristiche richieste, e risulta interconnesso.

Ai sensi del comma 186 della Legge di Bilancio 2020 possono accedere al credito d'imposta *“tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.”*. L'istituto bancario non ricade nelle cause di esclusione previste dallo stesso comma.

Si ritiene, quindi, che l'istituto bancario abbia pieno titolo per fruire del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello *“Industria 4.0”*.

Si chiede conferma in merito a tale interpretazione.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Il punto sui bonus edili nel 2023

di Carla De Luca

OneDay Master

DISCIPLINA SUPERBONUS ALLA LUCE DEL DECRETO AIUTI-QUATER: NOVITÀ E ULTIMI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

[Scopri di più >](#)

Dal punto di vista normativo il “faro” nel mondo del **superbonus** è sicuramente il **D.L. 34/2020** ([articoli 119,121 e 122 – bis](#)).

Ora, la Legge di Bilancio 2023 prima, e il Decreto Aiuti-quater convertito, poi, ne hanno **ulteriormente modificato l’impianto**.

È chiaro che la mole di interpretazioni e circolari sull’argomento ([circolare AdE 33/E/2022](#), [circolare AdE 23/E/2022](#), [circolare AdE 19/E/2022](#); [circolare AdE 16/E/2021](#), [circolare AdE 7/E/2021](#), [circolare AdE 30/E/2020](#), [circolare AdE 24/E/2020](#), [circolare AdE 2/E/2020](#)) oltre agli Interpelli pubblicati sul tema dall’Amministrazione finanziaria, nella sezione dedicata del sito web, rende la **fattispecie assai complessa e di difficile studio**.

Con il **31.12.2024** quasi tutti i bonus edili termineranno. Dal **2025** si tornerà a regime con il **36% per il bonus ristrutturazione** (salvo ulteriori proroghe del legislatore).

Sopravviverà esclusivamente la norma sul **superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche** (75%).

In sintesi, la situazione oggi è questa:

Detrazione	2022	2023	2024	2025
Superbonus 110% – unifamiliari / villette (articolo 119 D.L. 34/2020)	Si	Si	No	No
Superbonus 110% – condomini (articolo 119 D.L. 34/2020)	Si	Si (110%/90%)	Si (70%)	Si (65%)
Sismabonus (articolo 16-ter D.L. 63/2013) – 50 / 70% / 75% / 80% / 85%	Si	Si	Si	No
Sismabonus acquisti (articolo 16 ter D.L. 63/2013)	Si (30.06 al 110%)	Si al 75% e 85%	Si al 75% e 85%	No

Bonus energetico e sismico <u>(articolo 16 ter D.L. 63/2013)</u>	Si	Si	Si	No
Bonus acquisto immobili « green» cl. A No e B <u>(L. 197/2022, articolo 1, comma 76)</u>		Si	No	No
Recupero del patrimonio edilizio ordinario (<u>Articolo 16, c. 1 lett. A),b),c)</u> Tuir – <u>Articoli 14 e 16 D.L. 63/2013</u>	Si	Si	Si	Si (36%)
Bonus facciate (<u>articolo 1, comma 219, L. 160/2019</u>)	Si	No	No	No
Ecobonus (infissi e caldaie) 50% e 65% Si – Ecobonus 70% – 75%	Si	Si	Si	No
Installazione impianti fotovoltaici <u>(articolo 16 bis TUIR)</u>	Si	Si	Si	No
Installazione colonnine ricarica veicoli elettrici <u>(articolo 16 ter D.L. 63/2013)</u>	Si	Si	Si	No
Bonus Mobili ed Elettrodomestici <u>(Articolo 16 c. 2 D.L. 63/2013)</u>	Si	Si	Si	No
Bonus Verde <u>(Articolo 1 c. 12 L. 205/2017)</u>	Si	Si	Si	No
Superamento/eliminazione barriere architettoniche (<u>articolo 119 ter D.L. 34/2020</u>) n.b. prevista una semplificazione per l'approvazione in assemblea condominiale: a maggioranza dei partecipanti che rappresentino 1/3 dei millesimi del condominio)	Si	Si	Si	Si
Bonus mobili <u>articolo 16, D.L. 63/2013</u>	Si	Si limite di spesa a 10.000 euro	Si limite di spesa a 5.000 euro	No
Bonus verde <u>articolo 1, comma 38, L. 234/2021</u> e <u>commi 12-15 dell'articolo 1 L. 205/2017</u>	Si	Si	Si	No

Si ricorda, inoltre che, entro il 16.03.2023 dovranno essere comunicate le opzioni per i lavori eseguiti nel 2022.

Superbonus e opzioni per spese a cavallo d'anno – I lavori pagati devono seguire i lavori effettivamente eseguiti (DRE Veneto). Se, dunque, sono stati pagati acconti nel 2022 per lavori non attestati in un SAL, la somma **non potrà essere oggetto di cessione, ma solo di detrazione**.

Alternativamente, **se nel 2023 sono stati eseguiti dei lavori, a fronte di acconti pagati nel 2022**, il SAL attesterà nel 2023 la compiutezza dei lavori; pertanto, non potranno essere ceduti quei crediti, ma solo gli **oneri 2022 ricompresi nel SAL certificato al 31.12.2022**. Il momento di pagamento e l'attestazione da parte del tecnico dei lavori devono coincidere.

In sintesi:

Data pagamento	Sal certificato relativo a quegli oneri Opzioni	Detrazione in dichiarazione
Anno 2022	No al 31.12.2022, ma nel 2023	No
Anno 2022	Si al 31.12.2022	Si

Va posta particolare attenzione, quindi, da parte di chi appone il **visto di conformità**, ai SAL 2023 che certificano lavori e spese 2022.

Ovviamente l'**invio all'ENEA potrà essere fatto entro 90 giorni**, anche nel 2023.

Per accedere alla **detrazione maggiorata del 110%** anche nel 2023 è necessario che la delibera condominiale sia stata adottata entro il 18 novembre 2022 e che la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) sia presentata **entro il 31 dicembre 2022** (o, caso più raro, che la delibera condominiale sia stata adottata tra 19.11.2022 e 24.11.2022 e la CILAS presentata entro il 25.11.2022).

Per immobili di un unico proprietario con 2-4 unità, la CILAS può essere presentata entro il 25.11.2022.

Superbonus dal 2023

A partire dal 2023, le ville **unifamiliari** godranno del superbonus al 90% solo in presenza di alcune condizioni:

- il contribuente deve essere **detentore di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento** sull'immobile oggetto dei lavori;
- l'immobile deve costituire **l'abitazione principale** del contribuente;
- il **quoziente familiare (QF) non deve superare i 15.000 euro** (reddito del nucleo/1 o 2 se ci sono entrambi i coniugi più uno 0,5 per ogni figlio a carico).

Atteso che i casi in cui il superbonus al 90% sarà garantito sono veramente ridotti, possiamo tranquillamente dire addio al superbonus come concepito finora.

Si considerino, ad esempio, i seguenti quattro casi:

Casi	Situazione del nucleo	Reddito anno precedente e qf	Superbonus 90%?
Caso 1	Coniugi e 2 figli a carico	· Reddito complessivo nucleo anno X-1 = 60.000 NO euro Coeff. di divisione = · QF = 60.000/3 = 20.000 – NO 3	
Caso 2	Coniugi e 2 figli a carico	· Reddito complessivo nucleo anno X-1: 45.000 SI euro Coeff. di divisione = · QF = 45.000/3 = 15.000 3	
Caso 3	Coniugi e 1 figlio a carico	· Reddito complessivo nucleo anno X-1 = 45.000 euro Coeff. di divisione = · QF = 45.000/2,5 = 18.000 2,5	NO
Caso 4	Coniugi e 3 figli a carico	· Reddito complessivo nucleo anno X-1 = 60.000 euro Coeff. di divisione = · QF = 60.000/4 = 15.000 4	SI

Contribuente

Se nel nucleo familiare è presente un coniuge (anche unione civile o convivente)	+ 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all' articolo 12 Tuir , dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12	in numero pari a: + 0,5
1 familiare	+ 1
2 familiari	
3 o più familiari	+ 2

In sintesi:

Ville unifamiliari – 110% Anno 2023	<u>PER OPZIONI (cessione del credito o sconto in fattura):</u> al 30.09.2022 va attestato che almeno il 30% dei lavori sono eseguiti – Non occorre che i lavori siano stati pagati al 30 per cento; al 31.03.2023 vanno pagate le spese e va fatta la fine lavori; invio del modello di opzione e certificazione del direttore lavori che è stata raggiunta. <u>REGIME DICHIARATIVO senza opzioni:</u> al 31.03.2023 devono essere sostenute le spese ma non necessariamente dichiarata la fine lavori; entro l'invio del modello dichiarativo vanno comunque conclusi.
Ville unifamiliari – 90% Anno 2023	<u>Se non hanno i requisiti visti sopra.</u> <u>Devono rispettare nuovi requisiti:</u> · il contribuente deve essere detentore di diritto di proprietà o altro diritto

- reale di godimento sull'immobile oggetto dei lavori;
- l'immobile deve costituire l'abitazione principale del contribuente;
 - il quoziente familiare (QF) non deve superare i 15.000 euro.

CRISI D'IMPRESA

Albo dei gestori della crisi di impresa: primo popolamento

di Francesca Dal Porto



Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, all'[articolo 356](#) prevede l'istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un **Albo nazionale dei soggetti**, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico dell'autorità giudiziaria, le **funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore**, nelle procedure previste dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

Tale articolo, entrato in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. del D.Lgs. 14/2019 (16.03.2019), così come previsto nell'[articolo 389, comma 2](#), dello stesso decreto, ha trovato attuazione solo con il [D.M. n. 75 del 03.03.2022](#), recante le disposizioni sul **funzionamento dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure**, di cui all'[articolo 356](#).

Si ricorda che **possono ottenere l'iscrizione nell'Albo** coloro che siano in possesso, anzitutto, dei requisiti di cui al successivo [articolo 358, comma 1](#), ovverosia:

- "a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;*
- b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;*
- c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale".*

Come previsto dall'[articolo 356, comma 2](#), in caso di **studi professionali associati**, tali requisiti devono essere in possesso di **tutti i componenti dello studio**. Nel caso di **società tra**

professionisti, è sufficiente invece che i medesimi requisiti siano in possesso del **legale rappresentante** nonché dei soci persone fisiche che si intendano designare quali responsabili delle procedure.

Gli ulteriori requisiti necessari all'iscrizione sono individuati, dai commi 2 e 3 del medesimo [articolo 356](#), nella **formazione e nell'onorabilità**.

In particolare, è richiesto di **aver assolto gli obblighi formativi di cui all'[articolo 4, comma 5, lett. b\), c\) e d\)](#), del decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014.**

Per i professionisti iscritti agli ordini degli **avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro**, la durata dei corsi è ridotta a **quaranta ore**.

In fase di **primo popolamento dell'Albo**, il requisito della formazione iniziale può essere sostituito dalla comprovata esperienza dell'interessato, documentata attraverso la **nomina**, alla data di entrata in vigore dello stesso [articolo 356](#) (16.03.2019), **in almeno due procedure negli ultimi quattro anni** immediatamente precedenti la stessa data, quale curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale.

Per il successivo mantenimento dell'iscrizione, sarà quindi **necessaria l'acquisizione di una specifica formazionale biennale**.

Per quanto riguarda i **requisiti di onorabilità, si fa rinvio al comma 3 dell'articolo 356 dove sono dettagliatamente elencati**.

L'Albo, così come previsto nel decreto attuativo del 03.03.2022, è tenuto con modalità informatiche ed è suddiviso in **una parte pubblica ed in una parte riservata**, accessibile solamente ai magistrati.

Nella **prima** sono inseriti i **dati identificativi del soggetto iscritto**, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, la sezione dell'Albo nella quale è iscritto e l'eventuale ordine professionale di appartenenza.

Nella **seconda**, invece, sono contenute le **eventuali comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze** ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'Albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile.

Ai fini dell'iscrizione, è richiesto altresì il **pagamento di apposito contributo**, fissato dall'articolo 8, comma 1 del D.M., in **euro 150,00**.

In attesa che siano rese disponibili le modalità di pagamento PagoPA, è possibile effettuare versamenti in favore della Tesoreria Provinciale di Roma, sull'IBAN

IT42B0100003245348011241324, dimostrando l'avvenuto pagamento mediante produzione della relativa **ricevuta di versamento**.

Come comunicato dal Ministero della Giustizia nella [nota del 4 gennaio 2023](#) e come riportato anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nell'[informativa n. 3/2023](#), **i soggetti interessati all'iscrizione possono presentare la domanda a partire dal 5 gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023**, sul portale, raggiungibile tramite selezione di apposita scheda "Albo dei gestori della crisi di impresa" presente nell'area "Servizi" nella pagina <https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page>.

Si tratta in particolare di coloro che siano già in possesso dei requisiti di legge e che quindi siano in grado di allegare alla domanda:

1. **certificazione**, o dichiarazione ai sensi degli [articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000](#), attestante **l'Albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione**;
2. **certificazione**, o dichiarazione ai sensi degli [articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000](#), di **non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari** più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
3. **certificazione** dell'ordine di appartenenza, o dichiarazione ai sensi degli [articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000](#), **di essere in regola con i crediti formativi** professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine;
4. **certificazione**, o dichiarazione ai sensi degli [articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000](#), di **aver assolto agli obblighi di formazione** di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della Giustizia 24.09.2014, n. 202, e successive modificazioni, **mediante frequenza dei corsi di formazione definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura** oppure **copia conforme degli atti giudiziari di nomina**, di data anteriore alla data di entrata in vigore dell'[articolo 356](#) (16.03.2019), quale curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale in **almeno due procedure negli ultimi quattro anni anteriori alla data di entrata in vigore del citato articolo 356** (il periodo va dal 17.03.2015 al 16.03.2019);
5. eventuale dichiarazione ai sensi degli [articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000](#), attestante la sussistenza di **altri fatti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità** (il DAG potrà richiedere la trasmissione di eventuale documentazione comprovante i fatti dichiarati)
6. l'attestazione del **pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, D.Lgs. 14/2019**.

Al termine delle operazioni di primo popolamento dell'Albo, iniziate il 5 gennaio 2023, **l'Albo sarà reso pubblico e accessibile a decorrere dal 1° aprile 2023**.

RISCOSSIONE

Al via le domande per la rottamazione quater

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365



Master di specializzazione

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

[Scopri di più >](#)

È disponibile da venerdì scorso la procedura per **trasmettere la domanda di adesione alla nuova Definizione agevolata** (c.d. “Rottamazione quater”), che dovrà essere inviata, dai soggetti interessati, entro il **30 aprile 2023**.

La domanda può essere presentata soltanto **telematicamente**. Ciò significa, quindi, che, a differenza delle precedenti “rottamazioni” non vi sono modelli da compilare, firmare, e trasmettere a mezzo pec, ma è possibile accedere al servizio:

- **direttamente nell'area pubblica del sito internet www.agenziaentreriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento** e specificando un **indirizzo e-mail**. Il richiedente riceverà quindi una prima e-mail all'indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore (decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata) e una seconda e-mail di presa in carico della pratica;
- **dall'area riservata del sito internet**, accedendo con le **credenziali Spid, Cie e Cns**, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

In entrambi i casi la **ricevuta di presentazione della domanda(R-DA-2023)** sarà trasmessa a mezzo mail dall'Agenzia delle entrate e della riscossione.

Ciò significa, quindi, che

- coloro che hanno presentato domanda nell'**area riservata** riceveranno **una sola mail** (di presa in carico della pratica, con allegata la **ricevuta di presentazione della domanda di adesione R-DA-2023**);
- coloro che hanno presentato la **domanda direttamente dall'area pubblica** riceveranno **tre e-mail** (la prima per la **convalida della richiesta**, la seconda con il **numero identificativo della pratica** e la terza con allegata la **ricevuta di presentazione** della domanda, se la documentazione risulta corretta).

Entro il **30 giugno 2023** l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà poi al contribuente una "Comunicazione"

- di **accoglimento** della domanda, con indicazione delle somme dovute, delle scadenze di pagamento e dei moduli per il pagamento precompilati;
- oppure, in alternativa, di **diniego**, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.

L'importo dovuto potrà essere versato in un'unica soluzione entro il **31 luglio 2023** oppure dilazionato in un **massimo di 18 rate in 5 anni**, con le prime due (di importo pari al **10% delle somme complessivamente dovute**) in scadenza al **31 luglio e 30 novembre 2023**. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 **interessi al tasso del 2% annuo**.

Si ricorda, inoltre, che, a seguito **della presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della nuova previsione**:

- non potranno essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
- non potranno proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda;
- sarà ammesso il rilascio del Durc;
- il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter (e potranno quindi essere disposti i **rimborsi d'imposta senza attivazione della procedura di compensazione**) e 48-bis D.P.R. 602/1973 (e potranno così essere effettuati i **pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni**);
- sono sospesi i termini di pagamento derivanti dalle precedenti rateazioni, fino alla **scadenza della prima o unica rata** (31.07.2023);
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda.

Il contribuente può presentare anche **più istanze di Definizione agevolata in tempi diversi** (ovviamente, sempre entro la scadenza del 30 aprile 2023). In questo caso:

- se l'istanza è riferita ad **altri carichi**, l'ultima sarà considerata **integrativa** della precedente;
- se l'istanza è riferita agli **stessi carichi** già inseriti nella domanda presentata, l'ultima è considerata **sostitutiva** della precedente.

La domanda può essere presentata **esclusivamente tramite pec**, inviando l'apposito modello, **solo nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento** instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi della L. 3/2012 o del D.Lgs. 14/2019, inviando il modello DA-LS-2023.

Fattispecie

Carichi affidati all'agente della riscossione dal 1°Sì

gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative

Definizione agevolata

Richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di **capitale** e quello dovuto a titolo di **rimborso spese per le eventuali procedure esecutive** e per i **diritti di notifica**.

"Stralciate" le somme dovute a titolo di sanzioni (tributarie o contributive), interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Multe stradali o ad altre sanzioni amministrative **Sì**, ma le sanzioni restano dovute.

(diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie **Sono "stralciate" le somme dovute a titolo di interessi** (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. **"maggiorazioni"** ex articolo 27 L. 689/1981), nonché quelle dovute a titolo di **aggio**)

– Carichi relativi alle **risorse proprie dell'Unione** **No**, sono esclusi dalla definizione agevolata

Europea e all'Iva riscossa all'importazione

– **recuperi degli aiuti di Stato**

– crediti derivanti da **condanne pronunciate dalla Corte dei conti**

– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a

seguito di **provvedimenti e sentenze penali di condanna**.

Carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto **Possono rientrare nella Rottamazione-quater solo dopo apposita delibera degli stessi enti creditori pubblicata entro il 31.01.2023** sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione

Somme dovute agli enti locali

– **Ammessa** la rottamazione quater **se i carichi sono stati affidati all'Agenzia dell'entrate-Riscossione**

– **non ammessa se l'ente locale riscuote in proprio o tramite concessionari locali**

AGEVOLAZIONI

In Legge di Bilancio 2023 la proroga del credito quotazione Pmi di Debora Reverberi

Master di specializzazione

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

[Scopri di più >](#)

La nuova Legge di Bilancio ha prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi, di cui all'[articolo 1, commi 89–92, L. 205/2017](#) (c.d. Legge di Bilancio 2018), con contestuale **incremento dell'importo massimo spettante.**

Come si evince dalla relazione tecnica alla L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) **la misura agevolativa ha infatti un'importanza strategica acclarata come efficace strumento incentivante per le quotazioni delle Pmi sul mercato Euronext Growth Milano (EGM)**.

Il credito d'imposta si inseriva originariamente in un complesso di interventi volti a potenziare gli strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario, riconoscendo, **alle Pmi che avessero intrapreso a partire dall'1 gennaio 2018 una procedura di ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'UE o dello SEE** (l'EGM è tra i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Consob e gestiti da Borsa Italiana s.p.a.), **nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione entro il 31 dicembre 2020, un credito d'imposta di intensità fino al 50% dei costi di consulenza esterna sostenuti**, entro un importo massimo agevolato pari a 500.000 euro.

Con l'[articolo 1, comma 230, L. 178/2020](#) (Legge di Bilancio 2021), **la misura era stata prorogata, alle stesse condizioni, al 31 dicembre 2021**.

L'articolo 1, comma 46, L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), nel disporre **la proroga della misura al 31 dicembre 2022, aveva ridotto l'importo massimo del credito spettante a 200.000 euro**.

In questo scenario evolutivo si inquadra il recente intervento del legislatore, che, al **comma 395** dell'articolo unico della L. 197/2022:

- **proroga l'agevolazione al 31 dicembre 2023, aumentando l'importo massimo del credito spettante da 200.000 euro a 500.000 euro;**
- **integra lo stanziamento di risorse finanziarie** previsto per la misura nell'anno 2023, portandolo da 5 a 10 milioni di euro e stabilisce in 10 milioni di euro il nuovo stanziamento per l'anno 2024.

I soggetti che possono fruire dell'agevolazione sono **le Pmi**, definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, operanti nei settori economici nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli, che abbiano **ottenuto l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2023**.

Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 23.04.2018 il credito d'imposta è riconosciuto a parziale copertura dei **costi delle consulenze esterne, complessivamente sostenuti per attività ammissibili entro la data in cui si ottiene la quotazione** e, comunque, entro il 31 dicembre 2020 (*rectius* 31 dicembre 2023):

- **nella misura massima del 50%** (l'importo potrebbe essere rideterminato per difetto in relazione all'ammontare dei crediti richiesti rispetto alle risorse stanziate sull'annualità);
- **entro l'importo massimo di euro 500.000.**

Le attività di consulenza, rese da soggetti terzi diversi da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, i cui costi risultano eleggibili al credito d'imposta, devono rientrare nel seguente elenco tassativo ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 23.04.2018:

- **attività propedeutiche all'avvio del processo di quotazione e ad esso finalizzate** (ad esempio l'implementazione e l'adeguamento del **sistema di controllo di gestione**, l'assistenza dell'impresa nella **redazione del piano industriale**, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento);
- **attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità** della società all'ammissione e alla successiva permanenza sul mercato;
- **attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;**
- **attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report** (inclusa la **due diligence finanziaria**);
- **attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di "informazioni che raccomandano o consigliano una strategia d'investimento" e "raccomandazione in materia di investimenti"**, così come definite nell'articolo 3, comma 1, rispettivamente ai numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ovvero
- **attività riguardanti aspetti legali, fiscali e contrattuali strettamente inerenti alla**

procedura di quotazione (ad esempio la **definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento** presso investitori qualificati, la **due diligence legale o fiscale** e gli aspetti legati al governo dell'impresa);

- **attività di comunicazione** necessarie a offrire la massima visibilità della Società e a divulgare *l'investment case* (interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria).

L'ammissibilità di tali costi è inoltre subordinata alla **natura di servizi non continuativi e non periodici** e al carattere di **straordinarietà**, indipendentemente dalla presenza di un importo pattuito in misura fissa o sottoforma di **success fee**: sono infatti **esclusi i costi di esercizio connessi ad attività ordinarie, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità**.

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nel principio di diritto 19/2018, **l'ammissibilità dei costi al credito d'imposta prescinde dalle concrete modalità in cui la quotazione si realizza** (tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione o tramite Offerta Pubblica di Vendita): *“I costi legati all'ammissione alla quotazione possono considerarsi inerenti all'attività dell'impresa quotanda, non assumendo rilievo ostante la circostanza che l'operazione avvenga tramite OPV e, dunque, senza aumento di capitale”*.

L'effettivo sostenimento e l'ammissibilità dei costi al credito d'imposta deve risultare da **apposita attestazione** rilasciata o dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'accesso alla misura non è automatico, ma richiede **la preventiva trasmissione del modulo di domanda di accesso all'attuale Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, secondo lo schema dell'allegato A al D.M. 23.04.2018.

La domanda va inviata, tramite pec, nella finestra temporale che intercorre **tra l'1 ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo**.

Attenzione alla modifica dell'indirizzo pec per l'invio delle domande: l'indirizzo email attualmente in funzione è dgpiipmi.div07@pec.mise.gov.it, come precisato sul sito ministeriale e nella [circolare dell'Agenzia delle entrate 14/E/2022](#).

Nei successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, il Ministero comunica alle imprese il riconoscimento oppure il diniego all'agevolazione e **l'importo effettivamente spettante sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti**.

Il credito è fruibile a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui viene comunicata la concessione alla Pmi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), utilizzando quale codice tributo il “6901” e quale anno di

riferimento l'anno di sostenimento delle spese ammissibili ovvero quello di maturazione del credito, ai sensi della [risoluzione AdE 52/E/2019](#).

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Come costruire una rete contatti per un commercialista su LinkedIn

di Luca Bozzato

Seminario di specializzazione

LINKEDIN PER I COMMERCIALISTI

[Scopri di più >](#)



LinkedIn è la **piattaforma di business più grande al mondo**. Con quasi 1 miliardo di utenti in età lavorativa, LinkedIn è un **concentrato di contatti di lavoro senza paragoni**.

Solo in Italia ci sono oltre 18 milioni di utenti. **1 italiano su 2, se ha un social, ha LinkedIn**. La percentuale sale se consideriamo solo gli utenti social che hanno l'età per stare su LinkedIn.

Certo, LinkedIn non avrà 60 milioni di italiani e quindi non tutti i contatti che interessano a un commercialista stanno su questa piattaforma.

D'altronde, **nessun altro social ha 18 milioni di italiani che lo aprono almeno una volta al giorno** per leggere le ultime notizie di business, collegarsi con professionisti che stimano e capire i trend di mercato.

È vero che molti italiani non sono su LinkedIn; è anche vero che su LinkedIn ci sono quegli italiani che hanno capito l'importanza di avere un network digitale ben curato.

“Digitale” non vuol dire “finto”: i contatti digitali sono veri contatti.

Molti contatti LinkedIn della tua rete e della rete dei tuoi partner e collaboratori sono contatti che magari conoscete già fuori da internet e che hanno deciso di essere in contatto con te e la tua rete anche in digitale.

Avere dei contatti “fisici” che sono anche “digitali” ha dei vantaggi enormi.

Pensa alle persone che conosci dal vivo: quante di queste senti una volta al giorno? Quante ne senti una volta alla settimana? Quante ne senti una volta al mese? Quante una volta l'anno?

Pensa adesso alla tua rete di clienti: quanti clienti senti una volta al giorno? Quanti ne senti una volta a settimana? Quanti una volta al mese? E quanti una volta l'anno, o addirittura meno di una volta l'anno?

Il canale offline è per sua natura sincrono e limitato: ciò significa che puoi parlare con qualcuno solo quando questa persona vive nel tuo stesso istante di tempo. È la ragione per cui la posta prima e il telefono poi sono state delle grandissime invenzioni: la prima ha permesso alle persone di parlarsi in modo asincrono, il secondo ha permesso di disintermediare la presenza fisica nella comunicazione sincrona.

Allo stesso modo **LinkedIn ti permette di aggiungere – non sostituire!** – al rapporto fisico sincrono un rapporto digitale asincrono con i tuoi contatti.

Detto in modo più chiaro: lavora per te e ti tiene nella mente delle persone che contano anche quando tu stai facendo altro!

Molti professionisti ancora vedono LinkedIn come un cv digitale. Altri lo vedono come una sorta di *landing page*, di pagina di sito *web* per raccogliere richieste da potenziali clienti. Altri ancora lo vedono come una vetrina per mettere in mostra i propri risultati. Hanno tutti ragione, ma c'è di più.

LinkedIn è il tuo *alter ego* digitale che lavora, fa contatti e stabilisce la tua reputazione professionale mentre tu dormi, mangi e segui i clienti.

Spesso, come professionisti, vorremmo avere più ore a disposizione nella giornata per fare più attività, sentire più persone ... Bene, pensa a LinkedIn come al tuo “doppio” che lavora per te 24/24 mentre tu gestisci la tua professione e la tua vita privata.

Rete LinkedIn: come costruirla e allargarla

Come ogni buona macchina, per andare avanti LinkedIn ha bisogno di carburante.

Il carburante di LinkedIn sono le tue connessioni professionali. Come commercialista la tua reputazione e i tuoi contatti sono il tuo *asset* più prezioso, sia fuori da internet che su internet.

Come primo passo **assicurati di aver connesso tutte le persone che conosci dal vivo su LinkedIn.** Puoi cercarle a mano nella barra di ricerca di LinkedIn oppure connettere la rubrica email e/o la rubrica del cellulare per velocizzare il lavoro.

Anche in questo caso LinkedIn ha un'[**ottima guida per capire come fare da pc**](#) e anche per [**fare la stessa procedura da smartphone**](#). Nel primo caso **puoi sincronizzare la rubrica della tua email e nel secondo i numeri di telefono:** ti consiglio di fare entrambe, perché potrebbe darsi

che i tuoi contatti abbiano registrato il profilo LinkedIn con una email diversa da quella che possiedi.

Questi contatti sono anche lo **“zoccolo duro” della tua presenza su LinkedIn**: sono profili che ti conoscono di persona e quindi saranno anche i più motivati a supportare la tua attività e i tuoi contenuti su LinkedIn. (Viceversa, si aspettano che tu segua e supporti la loro: mi raccomando!)

Quando hai costruito la base della tua presenza su LinkedIn, fatta delle tue connessioni personali e professionali costruire durante la tua carriera, è il momento di lavorare sull'allargamento proattivo della tua rete.

Per essere valutati come utenti LinkedIn di tutto rispetto, infatti, è utile poter avere almeno 500 contatti per far figurare il 500+ accanto al proprio nome profilo. Questo numero indica la soglia psicologica per un utente che non solo ha caricato i propri contatti ma lavora come vero e proprio creatore di network di valore attorno al proprio profilo professionale.

Ovviamente non mettere nella tua rete persone a caso: cerca di darti dei **criteri di selezione** per valutare chi ha senso o meno avere nella tua rete.

Una cosa che molti professionisti – avvocati, consulenti finanziari, consulenti del lavoro, commercialisti – lamentano spesso è che i loro post vengono letti e condivisi solo da colleghi e non da potenziali clienti.

Questo perché **i professionisti di queste aree tendono a connettersi con troppi colleghi e pochi clienti!**

Pensa a come funziona fuori da internet: avrai probabilmente pochi colleghi, professionisti e Studi, di cui ti fidi e con cui sei in stretto contatto. Avrai poi pochi partner verticali che vendono servizi integrati che ti aiutano a portare valore aggiunto ai tuoi clienti.

Replica questo schema su LinkedIn: non connettersi con tutti in modo indiscriminato. **Seleziona pochi professionisti che stimi e che probabilmente fanno già parte della tua rete e hai inserito nel passaggio precedente.** Quando valuti un nuovo / una nuova collega da aggiungere alla rete, guarda prima il suo profilo e cerca di capire se parla di argomenti di valore e se interagisce con commenti di qualità sui contenuti che legge.

Se la risposta è no, semplicemente fai un po' di selezione e decidi di ignorare la richiesta di collegamento: è un tuo diritto decidere chi avere in rete ed è anche una tua responsabilità curare un rete di qualità per le persone che su LinkedIn ti seguono e si fidano di te, del tuo nome e della tua reputazione.

A questo punto puoi usare la barra di ricerca che trovi sul telefono o sul pc – preferibile in quanto più comoda – per allargare la tua rete di contatti con altre persone che stimi.

Fai una lista di ruoli che potrebbero tornarti utili e di criteri di selezione. Ricorda: meglio 500 contatti ben curati che 5.000 fatti a caso.

Per esempio potresti volerti connettere con giornalisti che lavorano per la stampa locale, perché diano risalto alla tua attività su LinkedIn o anche solo per seguire sul tuo smartphone quello che scrivono.

Oppure sei un commercialista particolarmente ferrato nel seguire aziende metalmeccaniche in Lombardia.

Magari il tuo Studio è molto grande e copre più regioni e preferisce parlare solo con Titolari d'Impresa di aziende sopra i 50 dipendenti.

Il mio **consiglio è di mettere giù su un foglio di carta le persone che ti interessano** e poi usare la barra di ricerca di LinkedIn per capire chi sono, quante sono, dove lavorano e dove vivono.

A questo punto darei **preferenza alle persone che risultano collegamenti di 2° grado – hanno un 2 accanto al loro nome** – cioè persone con cui hai un collegamento LinkedIn in comune e che è più facile che ti diano un contatto e che ti seguano sulla base delle vostre comuni conoscenze.

